



Ordinanza n. 85 del 10/03/2020

## IL SINDACO

**Visto** il D.lgs. 31.03.1998 n. 114 e s.m.i.;

**Vista** il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;

**Vista** la Legge Regionale n. 1 del 09.01.2014 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8/3/2020, dove dispone all' art. 1 co.1 lett. r) che *"nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse."*

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9/3/2020 ove all'art. 1 co.1 laddove impone che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale."*

**Considerato che** i mercati che si tengono su territorio comunale, sia del settore merceologico alimentare che non alimentare, si tengono all'aperto e vedono un cospicuo numero di persone che non è possibile gestire in ottemperanza ai succitati DPCM;

**Valutato che** non è possibile allo stato attuale adottare misure organizzative che possano evitare assembramenti ed il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra gli avventori;

**Visto che** l'art. 50 del TUEL attribuisce al Sindaco, quale esponente della comunità locale, la facoltà di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o igiene pubblica

**Visto che** l'art. 50 TUEL attribuisce altresì la facoltà di intervenire nelle materie di propria competenza

**Ritenuto** di dover intervenire a tutela della salute della comunità locale sospendendo lo svolgimento dei mercati per l'esercizio del commercio su area pubblica fino al 3 aprile 2020;

## ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, la sospensione su l'intero territorio comunale di tutti i mercati - settore merceologico alimentare e non alimentare, fino al **3 aprile 2020**;



# Comune di Eboli

IL SINDACO

## DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune [www.comune.eboli.sa.it](http://www.comune.eboli.sa.it)
- di incaricare il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Eboli all'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
  - Compagnia Carabinieri di Eboli
  - Gruppo Guardia di Finanza di Eboli

Dalla Residenza Municipale addì 10 aprile 2020

IL SINDACO

Massimo Cariello

